

**REGOLAMENTO**  
**Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL)**  
**“Parco Fluviale dell’Alta Val d’Elsa”**

Versione per CC 29-06-2021

**Art. 1 - Ambito di applicazione, finalità e contenuti del regolamento**

Le presenti norme costituiscono il Regolamento dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) istituita dalla Regione Toscana con deliberazione consiliare 256 del 16.07.1997 in virtù della Legge Regionale n° 49 dell’11 aprile 1995 e per la quale è attualmente in corso la valutazione di ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della L.R 30/2015.

L’ANPIL stessa si sviluppa lungo l’asta del fiume Elsa dal ponte di Santa Giulia al ponte dell’Armi e ricomprende i tratti fino alla sorgente delle Vene e quella delle Caldane.

La gestione dell’ANPIL è di competenza dell’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa.

L’Amministrazione Comunale stessa può affidare alcuni servizi e/o attività a soggetti pubblici o privati nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Tali norme sono state emanate anche in conformità con il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale.

La gestione dell’ANPIL è finalizzata alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, culturale, dell’ambiente e del paesaggio, attraverso l’uso corretto e sostenibile delle aree golenali e di ambito fluviale ricomprese all’interno del confine definito dalla cartografia riportata in **allegato 1** e delle risorse naturali presenti, nonché della tutela del suolo, delle acque e degli aspetti ambientali ad essi connessi. In particolare, come previsto dalle normative vigenti, è finalizzata:

- a) alla tutela, la riqualificazione e la valorizzazione di tutte le componenti naturali alla base dell’ecosistema fluviale;
- b) alla tutela delle formazioni vegetali e la conservazione delle emergenze floristiche e dei popolamenti faunistici;
- c) alla tutela, conservazione e valorizzazione delle forme e strutture geologiche e geomorfologiche;
- d) alla tutela e valorizzazione degli elementi di interesse storico, architettonico e paesaggistico;
- e) alla promozione e incentivazione di attività didattiche, scientifiche e di ricerca;
- f) alla promozione ed allo svolgimento di attività di educazione ambientale;
- g) alla promozione ed incentivazione delle attività culturali, ludiche o legate al tempo libero, compatibili con i punti a), b), c) e d) del presente articolo;
- h) alla riqualificazione e rinaturalizzazione di aree degradate o che richiedano interventi di miglioramento ambientale;

i) alla riduzione del rischio idrogeologico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dovrà essere fatto riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali in materia ed ai regolamenti comunali se più restrittivi.

Il presente Regolamento Tecnico è precettivo ed operativo ed è valido a tempo indeterminato.

## **Art. 2 - Divieti e obblighi di carattere generale**

Al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico culturali dell'area protetta:

1. E' vietato disturbare la quiete naturale e gli animali con ogni mezzo ivi comprese le fonti di rumore o luminose;
2. E' vietato il campeggio libero e/o il bivacco in qualsiasi forma;
3. E' vietato effettuare picnic in tutto il parco con l'eccezione di aree specifiche, definite con delibera di Giunta Comunale su indicazione del CTS, che dovranno essere adeguatamente segnalate da apposita cartellonistica;
4. E' vietata l'accensione di fuochi liberi all'aperto;
5. E' vietata l'accensione e l'utilizzazione di bracieri o griglie e comunque di qualsiasi dispositivo alimentato a combustibile per la cottura di cibi o per altro scopo (es: illuminazione);
6. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo ed è fatto obbligo di raccolta e conferimento degli stessi all'esterno dell'ANPIL presso le limitrofe postazioni stradali di cassonetti;
7. E' vietato qualsiasi gioco con palloni di qualsiasi forma o genere, racchette o altri oggetti sportivi (se non specificatamente autorizzati);
8. E' vietato portare, installare e/o montare ombrelloni, gazebo o altre strutture fatta eccezione per i soggetti appositamente autorizzati;
9. E' vietato espletare i propri bisogni fisiologici nell'area del parco;
10. E' fatto obbligo di condurre i cani o altri animali da compagnia al guinzaglio, i cui eventuali escrementi devono essere rimossi dai loro conduttori;
11. E' vietato lavare materiali di qualsiasi genere nei corpi idrici liberi (fiume, sorgenti, stagni, ecc.) e nelle strutture presenti nel parco (lavatoi, fonti, vasche di abbeverata, ecc.);
12. E' vietato asportare e danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del parco;
13. E' vietato tagliare, capitozzare, potare piante arbustive, e asportare materiale legnoso all'interno dell'alveo entro una distanza di 40 metri da ciascuna sponda;
14. E' vietato qualsiasi pascolo lungo il sentiero, per una fascia di almeno 40 metri dalla sponda fiume;

15. E' vietato recare danno in qualunque modo alle strutture e alle attrezzature di arredo poste a servizio del parco;
16. E' vietato danneggiare con taglio, con corpi abrasivi o contundenti, con vernici, le piante, le rocce o altri oggetti naturali e le strutture poste al servizio del parco;
17. E' vietata l'introduzione di specie vegetali o animali che possono alterare l'equilibrio naturale preesistente dell'ANPIL;
18. E' vietata la coltivazione di cave e miniere, l'apertura di discariche e la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, di impianti di trattamento degli inerti e di depositi di merci e materiali;
19. E' vietato modificare la regimazione naturale delle acque salvo quanto previsto da specifici progetti regolarmente autorizzati;
20. E' vietato modificare o danneggiare qualsiasi tipo di zona umida, permanente o temporanea;
21. E' vietato asportare, rimuovere, danneggiare qualunque formazione rocciosa concrezionaria presente all'interno del parco;
22. Tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di taglio della vegetazione, eseguiti all'interno del parco, anche da enti preposti a tale attività, come nella fattispecie il Consorzio di Bonifica, devono essere concordati e pianificati con l'Amministrazione Comunale sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

### **Art. 3 - Gestione dell'ANPIL**

1. La gestione dell'ANPIL è esercitata dall'Amministrazione Comunale attraverso il coordinamento dei propri uffici preposti in materia di ambiente, territorio, cultura ed istruzione, sviluppo economico e vigilanza secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di gestione dell'ANPIL, l'Amministrazione Comunale si può avvalere di Associazioni di Volontariato, mediante stipula di appositi patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni come previsto dal Regolamento dei Beni Comuni Comunale, oppure mediante stipula di convenzioni con altri soggetti, che regolino i termini dell'impegno gestionale concordato. I patti di collaborazione e le convenzioni possono riguardare gli aspetti contenuti e delineati nel presente Regolamento, con particolare riguardo alle finalità di cui all'art. 1 come anche la manutenzione periodica di percorsi, attrezzature ed arredi per il loro mantenimento in condizioni costanti di funzionalità, agibilità e sicurezza.
3. Nella gestione dell'ANPIL ed in particolare per la fornitura di beni e servizi e per l'esercizio di attività collegate alla fruizione dell'area e delle sue risorse l'Amministrazione può ricorrere all'affidamento a soggetti terzi nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Codice degli Appalti).

4. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico nella gestione dell'ANPIL, l'Amministrazione Comunale si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico con potere consultivo.

5. Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Colle di Val d'Elsa e le relative competenze, le funzioni di coordinamento degli uffici comunali e dei soggetti terzi coinvolti nella gestione dell'ANPIL è affidata al Servizio 4: "Gestione del Territorio".

#### **Art. 4 - Comitato tecnico scientifico**

1. Il Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato CTS ha funzioni consultive e di indirizzo tecnico per la gestione dell'ANPIL.

2. Il CTS è composto da 5 membri ed è presieduto dal Sindaco o suo delegato.

3. I componenti del CTS sono nominati dal Sindaco, entro tre mesi dal suo insediamento a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, fra personalità competenti in materia di aree protette, scienze naturali, ambientali, chimiche e geologiche, scienze agroforestali, ingegneria naturalistica, educazione ambientale, architettura, urbanistica e promozione turistica del territorio. La partecipazione al CTS è gratuita. Il Comitato resta in carica per 5 anni dall'avvenuta nomina.

4. Il CTS si intende validamente costituito in assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed approva nelle sedute iniziali apposito regolamento interno.

5. Il CTS potrà comunque avvalersi, ogniqualvolta lo riterrà necessario, della consulenza di altri soggetti con specifiche competenze che si rendessero necessarie per affrontare particolari tematiche.

6. Il CTS formula proposte ed esprime pareri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'ANPIL. In particolare il CTS dovrà esprimere il proprio parere in merito ai seguenti interventi:

a) trasformazione permanente del suolo;

b) interventi edilizi e urbanistici che comportino modifiche esterne e/o il cambio di destinazione d'uso;

c) modifiche della perimetrazione dell'ANPIL;

d) modifiche al presente regolamento;

e) alterazione e/o modifiche alla regimazione delle acque e delle loro portate;

f) alterazione o modifiche dell'alveo fluviale e del reticolo idraulico e di drenaggio superficiale.

I pareri richiesti dovranno essere espressi nei tempi dei rispettivi iter procedurali.

L'amministrazione convoca il CTS almeno ogni sei mesi o ogni qualvolta sia richiesto un suo parere o a sua discrezione o su motivata richiesta di almeno tre membri del CTS stesso.

#### **Art. 5 - Disciplina generale in materia edilizia**

Qualunque intervento di natura edilizia effettuato nell'ambito del territorio interessato dal regolamento è comunque sottoposto all'iter autorizzativo stabilito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dalla LR 10 novembre 2014, n. 65, Norme per il governo del territorio e smi.

Per gli interventi ricadenti in ambito vincolato devono essere acquisiti preventivamente i nulla osta e le autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e smi.

E' vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto o installazione o deposito (capanni per ricovero attrezzi, bidoni per la raccolta delle acque ecc.) all'interno della fascia di 10 mt di protezione assoluta del fiume di cui alla legge con L.R. 24 luglio 2018, n.41, e all'interno delle zone a pericolosità idraulica 3 e 4 individuate ai sensi della LR 65/2014 e del DPGR 25 ottobre 2011, n. 53/R: Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.

E' comunque fatta salva l'applicazione degli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata quali il PIT e il PTCP.

#### **Art. 6 - Disciplina degli assetti infrastrutturali**

Le strade carrabili esistenti devono essere conservate in efficiente stato di manutenzione, recuperando tutte le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo ecc.); in ogni caso interventi sulla viabilità esistente, con l'eccezione delle strade già asfaltate, dovranno essere effettuati senza il ricorso alla bitumazione.

Nei punti di massima pendenza sarà consentita la posa di nuova pavimentazione con materiali idonei al contesto naturalistico, con l'obbligo di realizzazione di canalette trasversali per la regimazione delle acque superficiali. Detti interventi sono soggetti ad autorizzazione comunale mediante presentazione di apposita pratica edilizia.

E' vietata l'apertura di nuove strade carrabili e modificare la dimensione della carreggiata delle strade esistenti, salvo che per comprovate esigenze relative alla difesa antincendio ed alla vigilanza sul patrimonio o per altre particolari situazioni da valutarsi caso per caso. E' altresì vietato realizzare opere che cancellino tracciati viari storici.

E' possibile il ripristino di sentieri pedonali esistenti.

Eventuali elementi decorativi (stemmi lapidei o dipinti, immagini votive, iscrizioni ecc.) o manufatti quali tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco o altri elementi di valore

storico, architettonico e ambientale sono soggetti a conservazione ed a restauro conservativo. Sono altresì vietati interventi di falsificazione e di sostituzione degli elementi architettonici presenti con materiali a base cementizia o non di provenienza locale.

Per elementi quali alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale o paesaggistico e alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà è obbligatoria la tutela (conservazione, restauro, sostituzione).

Nel caso di realizzazione di impianti d'illuminazione esterna, in generale si dovrà:

1. minimizzare la dispersione diretta di luce al di fuori delle aree da illuminare;
2. limitare l'intensità luminosa al minimo indispensabile per la sicurezza negli spostamenti;
3. gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata, indipendentemente dal numero di punti luce, dovranno rispettare i criteri tecnici previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento luminoso.

La posa in opera fuori terra, limitatamente alle linee elettriche di distribuzione di bassa tensione e/o telefoniche, potrà essere consentita, esclusivamente in caso di comprovata impossibilità fisica e/o tecnica di realizzazione dell'opera con la soluzione interrata. Tutte le nuove realizzazioni dovranno prevedere idonee misure di tutela dei valori paesaggistici.

Relativamente agli assetti infrastrutturali esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

- a) manutenzione, restauro, risanamento e recupero delle infrastrutture esistenti;
- b) introduzione di nuove infrastrutture e la modifica o la sostituzione di quelle preesistenti nel caso in cui risulti necessario in virtù dell'introduzione di nuove normative.

#### **Art. 7 - Disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie**

Il Regolamento Urbanistico stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici dell'intero territorio comunale; nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda a specifiche disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Regolamento Urbanistico. Per gli altri edifici non compresi in specifici ambiti e per i quali è definita una particolare normativa, sono consentiti oltre ad interventi di manutenzione, quelli di riqualificazione di tipo 2 di cui all'Art. 109 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico.

Nel territorio dell'ANPIL è vietata l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità dell'ANPIL.

Sono ammessi quegli interventi che prevedano la conservazione delle tipologie edilizie di pregio e dei relativi materiali, elementi costruttivi e sistemazioni esterne.

## RECINZIONI

E' ammessa la recinzione dei fondi con siepi multispecie della macchia locale o con staccionate in legno naturale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13.24 del vigente PTCP, sono vietate le siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate in particolare a delimitazione delle proprietà private.

Non sono consentiti altri tipi di recinzioni se non di aree di pertinenza degli edifici; per tali aree valgono le prescrizioni di cui all'Art. 116 del vigente Regolamento Urbanistico. In deroga al suddetto divieto, nel caso di allevamento di animali o a protezione delle colture dagli animali selvatici e solo se non interrompono sentieri, strade campestri od altri passi, è consentita la realizzazione di recinzioni da realizzarsi in maniera tale da non costituire barriere visive nette. Le medesime recinzioni dovranno essere realizzate senza creazione di cordoli in cemento ed esclusivamente con pali di legno e rete metallica a maglia sciolta con altezza massima di mt. 1,50 debitamente schermate da siepi in essenze autoctone multispecie tipiche dei contesti rurali.

Gli interventi di cui ai commi precedenti devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento e con la conservazione delle risorse naturali dell'area.

### **Art. 8 - Nuovi edifici rurali e trasformazione di quelli esistenti**

Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali (edifici di civile abitazione e annessi agricoli permanenti).

Per gli annessi rurali esistenti non è ammesso il cambio di destinazione d'uso quando questo comporti la realizzazione di nuova viabilità, movimenti del terreno e recinzioni in contrasto con le indicazioni del presente Regolamento.

Le modalità per la realizzazione degli annessi temporanei sono disciplinate al successivo Art. 9.

E' invece auspicabile la demolizione di quegli edifici non più utilizzabili al fine di ri-naturalizzare il territorio.

### **Art. 9 - Annessi temporanei per attività legate al tempo libero**

Al di fuori di eventuali aree per le quali vige il divieto assoluto di edificazione anche temporanea è ammessa l'installazione, per la conduzione di piccoli appezzamenti ad uso ortivo, di manufatti precari realizzati con strutture in legno semplicemente appoggiate a terra.

Requisiti e caratteristiche:

I manufatti dovranno essere realizzati esclusivamente in legno assemblato in modo da consentire l'agevole smontaggio e rimozione; non è consentita la realizzazione di pavimentazioni stabilmente fissate al suolo (cementificate).

I manufatti, di forma regolare e preferibilmente rettangolare dovranno essere inseriti armoniosamente nel contesto ambientale ed in particolare:

- dovrà essere rispettato l'andamento naturale dei terreni, evitando sbancamenti o movimenti di terra che comportino alterazioni sostanziali alla morfologia dei luoghi;
- i nuovi annessi dovranno essere serviti dalla viabilità esistente, eventualmente recuperata nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche e materiali;
- dovrà essere mantenuto l'assetto vegetazionale preesistente, con particolare riferimento alle alberature di pregio;
- le superfici esterne potranno essere lasciate nella colorazione naturale o verniciate utilizzando vernici da esterni non coprenti o con tonalità analoghe a quelle dell'ambiente naturale circostante;
- gli annessi tra loro aggregati o comunque facenti parte di una stessa area dovranno essere realizzati con lo stesso tipo di struttura e di materiale;
- è consentita l'aggregazione al massimo di due annessi sul confine dei lotti e fra conduttori diversi confinanti.

Coperture: La copertura, da eseguirsi in materiale ecologicamente compatibile (legno impermeabilizzato), dovrà essere a capanna con falde disposte con pendenza omogenea ed altezza di gronda costante. La pendenza massima consentita delle falde è del 30%.

Aperture: Gli annessi dovranno essere dotati di finestre con affaccio ad un'altezza non inferiore a 1,5 mt. dalla quota interna. Gli infissi dovranno essere realizzati esclusivamente in legno; non sono consentiti infissi o serramenti in altri materiali. Tutti gli elementi accessori (cerniere, maniglie..) dovranno essere esclusivamente di forma semplice ed in colori scuri.

A semplice titolo esemplificativo si riportano nell'**allegato 2** alcune tipologie di annesso conformi alle presenti caratteristiche.

La realizzazione degli annessi di cui sopra è concessa purché contribuisca alla buona e corretta manutenzione del fondo, finalizzata al recupero delle aree abbandonate, alla conservazione delle colture agrarie tradizionali, al mantenimento della maglia agraria esistente per evitare nuovi accorpamenti e semplificazioni del paesaggio agrario.

Ricovero animali e tettoie

Così come per gli annessi di cui sopra, all'interno dell'ANPIL è consentita la realizzazione di tettoie ad uso ricovero animali (cani, piccoli animali da cortile). In tal caso dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dall'art. 98 del Regolamento Comunale di igiene e Sanità previa acquisizione del nulla osta previsto dall'art. 97 del medesimo regolamento.

Al fine di garantire un minore impatto visivo, lungo il perimetro della tettoia dovrà inoltre essere piantumata una siepe in essenze locali.

In ogni caso gli allevamenti di animali all'interno del parco dovranno contenere un limitato numero di capi di bestiame e non essere a scopo commerciale.

Non sono consentiti allevamenti allo stato brado.

Non è consentito l'allevamento di specie non autoctone o comunque non tradizionalmente allevate sul territorio.

Per quanto riguarda la realizzazione di recinti, tettoie e scuderie per cavalli, la loro realizzazione è disciplinata dall'Art. 54 commi 1, 2 e 3 del vigente Regolamento Urbanistico.

L'**allegato 3** fornisce alcuni esempi di tettoie conformi alle caratteristiche di cui al presente regolamento.

#### **Art. 10 - Norme di igiene ambientale**

Al fine di prevenire l'insorgenza di focolai di zanzare occorre evitare ogni ristagno di acqua a cielo aperto. È vietato il prolungato accatastamento sul suolo di oggetti in grado di raccogliere e conservare acqua piovana. I terreni devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza. E' vietato l'abbandono, la realizzazione ed il mantenimento allo scoperto di contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura ove possa raccogliersi e permanere acqua piovana; ove tale misura risulti difficilmente attuabile si dovrà procedere alla chiusura ermetica dei contenitori con coperchi a tenuta o zanzariere a maglia fitta, ovvero al loro stabile capovolgimento che impedisca in ogni caso la raccolta di acqua piovana.

1. Non è altresì consentito utilizzare copertoni come zavorre per teli plastici o in altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.
2. Ove si possono verificare condizioni favorevoli al ricovero, alla nidificazione (tana) e alla cibazione di topi e ratti devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei responsabili, interventi atti a risolvere le condizioni di crisi in essere ed a prevenirne il ripetersi.
3. In presenza di parassiti (fitofagi) che si sviluppano a spese di alberi e arbusti generando danni e disagi all'ambiente circostante, il proprietario è tenuto ad intervenire con i metodi di lotta più appropriati nell'ambito del rispetto ambientale.

#### **Art. 11 - Attingimenti di acqua dal fiume**

Al fine di garantire il corretto uso delle acque nel rispetto degli acquiferi e dei minimi deflussi vitali dei corsi d'acqua, gli attingimenti di acqua dal fiume dai suoi affluenti o sorgenti, o derivazioni del suo corso, devono essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio della Regione Toscana ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, con la vigilanza anche dell'Amministrazione Comunale e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

#### **Art. 12 - Interventi di regimazione idraulica**

Nella realizzazione di nuove opere pubbliche o private di difesa del suolo e regimazione idraulica, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, si dovrà fare ricorso all'uso di tecniche di Ingegneria Naturalistica, in accordo con la normativa vigente e con l'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

Nel rispetto delle vigenti normative in materia, dovranno essere di norma evitati interventi che prevedano manufatti in calcestruzzo, scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite, rivestimenti dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua in calcestruzzo, tombamenti, rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali, taglio totale della vegetazione riparia, arbustiva e arborea. Solo nel caso in cui, per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, si renda necessario realizzare gli interventi di cui sopra, il progetto dell'opera dovrà contenere uno o più specifici elaborati tecnici atti a dimostrare l'indispensabilità dell'intervento.

L'**allegato 4** fornisce alcuni esempi di tecniche ed interventi di ingegneria naturalistica di possibile utilizzo all'interno del parco.

Il taglio delle formazioni vegetali ripariali dovrà essere limitato alla rimozione di eventuali piante in alveo che presentino rischi di ostruzione in caso di piena; al di fuori dell'alveo del fiume gli interventi di abbattimento degli esemplari arborei di alto fusto dovranno essere limitati agli esemplari che possono compromettere la sicurezza idraulica per stato fitosanitario, inclinazione e scarsa radicazione.

In ogni caso l'abbattimento degli esemplari arborei di alto fusto è sottoposto a preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Urbanistico e, conformemente a quanto indicato all'art. 5 del presente regolamento, previa eventuale autorizzazione paesaggistica qualora l'intervento ricadesse in ambito vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

### **Art. 13 - Difesa del suolo e del sottosuolo**

Per l'assetto geomorfologico e per il sistema di regimazione idraulica dei versanti, valgono le seguenti prescrizioni:

1. E' vietata la demolizione, la modificazione e la manomissione, anche parziale, dei muri di contenimento a secco (muretti a secco) esistenti e del sistema dei terrazzamenti in terra, privi di muri di contenimento. Si rimanda alle prescrizioni dell'art. 43 del Regolamento Urbanistico.
2. Per interventi che prevedano l'esecuzione di sbancamenti di tratti di versante si rimanda alle prescrizioni dell'art. 40 del Regolamento Urbanistico.
3. Sono vietati gli interventi che interferiscono con le sorgenti naturali di acque sotterranee, ancorché non captate, o che interferiscono o danneggiano il sistema dei condotti ipogei. Valgono a riguardo le prescrizioni dell'art. 34 del Regolamento Urbanistico.
4. E' vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua, se non per comprovate esigenze di interesse pubblico, da effettuarsi previa autorizzazione degli enti preposti.

5. E' vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione degli elementi della rete idraulica di drenaggio superficiale (fosse e scoline), se non per comprovate esigenze di interesse pubblico e comunque da effettuarsi previa autorizzazione comunale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico. Per i predetti elementi, qualora non di proprietà pubblica, è fatto obbligo di manutenzione da parte dei proprietari o possessori dei fondi interessati. Gli interventi di manutenzione, sia di carattere privato che pubblico, dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali della rete di drenaggio, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perse in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.

Negli interventi di trasformazione fondiaria dovranno essere evitate:

- a) L'alterazione dell'assetto morfologico dei suoli se non per comprovate esigenze di sicurezza. Allo scopo dovranno essere impiegate tecniche di ingegneria naturalistica. Soluzioni diverse devono essere adeguatamente motivate.
- b) L'alterazione delle modalità di regimazione idraulica della superficie agricola, se non per comprovate esigenze, da effettuarsi in ogni caso con modalità compatibili con le caratteristiche morfologiche ed ambientali dei luoghi.
- c) Al fine di tutelare la stabilità dei versanti, su terreni con pendenza superiore al 10% è vietata la detenzione e il pascolo di animali e anche la coltivazione.
- d) Al fine di tutelare la stabilità dei versanti, i terreni con pendenza superiore al 30% e ricoperti da vegetazione arborea dovranno essere sottoposti ad idonei interventi affinché il peso della vegetazione sovrastante non divenga concausa della caduta a valle di terreno e detriti e delle piante medesime. I suddetti interventi dovranno essere preventivamente concordati con gli enti preposti, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

#### **Art. 14 - Gestione e tutela della flora, delle formazioni vegetali e geologiche**

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell'area protetta, promuovendo studi ed indagini sulle risorse naturali.

Per le aree ricadenti nell'ANPIL, gli interventi da eseguire sui soprassuoli boscati sono soggetti a quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare tutte le piante meritevoli di particolare tutela per rarità, oppure per dimensioni o per valore ecosistemico o per valenza paesaggistico-culturale.

Il taglio di specie arboree all'interno di corti private e aree di pertinenza degli edifici che ricadono nel territorio dell'ANPIL deve essere autorizzato dal Comune.

All'interno dell'ANPIL è permesso esclusivamente l'impiego di specie autoctone o comunque tipiche dell'ecosistema fluviale.

La tutela e la raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla L.R. 22.03.1999 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le forme e strutture geologiche e geomorfologiche sono tutelate, protette e valorizzate, in particolare quelle carbonatiche concrezionarie che rivestono particolare importanza paesaggistica e naturalistica. Ai fini di una maggiore loro tutela e valorizzazione possono essere istituiti degli specifici geositi.

E' auspicabile l'attivazione di progetti tesi a ridurre la presenza di specie vegetali alloctone particolarmente invasive.

### **Art. 15 - Gestione e tutela della fauna**

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area protetta, promuovendo studi ed indagini di approfondimento.

La tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria è regolata dalle vigenti normative in materia; apposita tabellazione individua i perimetri delle aree dove l'esercizio venatorio non è consentito.

In tutto il territorio dell'ANPIL sono altresì vietate l'uccellazione, la molestia specie nei periodi di riproduzione, ibernazione o letargo, la raccolta e la distruzione delle uova. E' parimenti vietato il danneggiamento dei nidi e delle tane anche al di fuori del periodo riproduttivo.

I cani incustoditi, siano essi da caccia o da compagnia, che accidentalmente entrano all'interno dei confini dell'ANPIL devono essere recuperati nel più breve tempo possibile onde evitare di recare disturbo alla fauna. Il recupero deve avvenire da parte dei proprietari o dei responsabili richiamando attivamente il cane o i cani.

Per i cani incustoditi vaganti è prevista la cattura, con successiva sanzione al proprietario a norma delle leggi vigenti in materia.

L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari della specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana, e solo nell'ambito di specifici progetti di ricerca approvati e finanziati dagli enti pubblici e privati.

La cattura di esemplari di specie vertebrate o invertebrate è parimenti vietata assieme alla raccolta delle loro ovature o nidi.

A seguito di studi precedentemente effettuati, risultano meritevoli di tutela le delle specie riportate in **allegato 5**.

E' auspicabile l'attivazione di progetti tesi a ridurre la presenza di specie animali alloctone particolarmente invasive.

## **Art. 16 - Attività scientifiche, didattiche ed educative**

La ricerca scientifica, può essere svolta esclusivamente da soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale, sentito anche il Comitato Tecnico Scientifico; coloro che vogliono intraprendere le attività di cui sopra, dovranno presentare un progetto in cui siano specificati gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento della ricerca. La domanda dovrà essere corredata del proprio curriculum professionale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare ogni singolo progetto e la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente le attività di ricerca, motivando adeguatamente il provvedimento.

Il titolare della ricerca è tenuto a presentare informative intermedie sullo stato di avanzamento dell'attività e, al termine, una relazione finale con i risultati dell'attività e copia delle eventuali pubblicazioni prodotte.

L'Amministrazione Comunale attua programmi di promozione didattico-educativa in collegamento e/o in collaborazione con la scuola dell'obbligo, quella secondaria e gli istituti di istruzione universitaria, anche ai fini dell'educazione permanente, nonché con Enti ed Associazioni. A tal fine istituisce e promuove la costituzione di strumenti didattico-educativi capaci di illustrare i caratteri floro-faunistici, forestali, geologico-minerari nell'ANPIL nonché gli aspetti storico-architettonici, socio-culturali ed agro-pastorali.

L'Amministrazione Comunale può altresì stipulare specifici accordi con istituti scolastici, istituti di ricerca, Enti ed Associazioni per l'attuazione di appositi progetti didattici, scientifici, educativi e promozionali.

## **Art. 17 - Accesso e circolazione pubblica**

Le vie di accesso sono segnalate dall'apposita cartellonistica e riportate nella allegata cartografia (**allegato 6**). Per l'accesso alle aree di proprietà privata l'Amministrazione Comunale ricerca appositi accordi con i proprietari per garantire la massima accessibilità dell'area, anche tramite gli accordi di cui al successivo Art. 21.

Così come meglio disciplinato al successivo Art. 18, la segnaletica e la cartellonistica funzionale alla valorizzazione, alla conoscenza e alla promozione dell'ANPIL, sia di carattere pubblico che privato, dovrà essere omogenea su tutto il suo territorio.

Per effettuare modifiche a quanto sopra, dovrà essere effettuata adeguata progettazione, da sottoporre ad autorizzazione comunale; il medesimo progetto dovrà essere corredata da idonea documentazione atta alla valutazione delle caratteristiche costruttive ed al contenuto tematico. Nel caso di intervento pubblico, l'autorizzazione coincide con l'approvazione del progetto.

La circolazione all'interno dell'ANPIL è consentita con le seguenti modalità:

1. a piedi la circolazione è permessa lungo tutto il tracciato del sentiero, eccetto dove diversamente segnalato con apposita cartellonistica;
2. in bicicletta ed a cavallo la circolazione è permessa solo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo;
3. per i veicoli a motore, compreso quelli elettrici, la circolazione è permessa sulla viabilità carrabile ordinaria esistente, eccetto dove diversamente specificato con apposita cartellonistica;
4. le gare di pesca e i relativi accessi sono consentiti nelle aree previste dalla normativa regionale.

Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo i mezzi comunali, nonché i mezzi adibiti a servizi di manutenzione, emergenza, soccorso, protezione civile, antincendio, vigilanza e delle forze dell'ordine.

Lo svolgimento di qualsiasi altra attività sportiva organizzata è subordinato a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 18 - Cartellonistica**

L'Amministrazione Comunale, su indicazione del CTS, predispone la realizzazione di un'apposita cartellonistica informativa e didattico-divulgativa, da installare in corrispondenza dei punti di accesso all'ANPIL. Tale cartellonistica dovrà essere costituita da pannelli unificati nelle dimensioni e nella grafica, apposti su paleria in legno trattato o legati sui fusti arborei con materiale elastico/plastificato.

I cartelli dovranno riportare contenuti generali e particolari riferiti all'ANPIL e in particolare:

1. la mappa generale dell'area protetta comprensiva degli itinerari di visita;
2. le schede tematiche sui principali habitat presenti;
3. le informazioni generali inerenti le principali risorse naturalistiche e storiche dell'area;
4. le norme per il comportamento da tenere all'interno dell'ANPIL.

I cartelli riportanti temi riferiti a particolari aree di interesse naturalistico e storico, possono essere installati lungo i percorsi di visita del parco. La manutenzione della cartellonistica è a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 19 - Impianti di depurazione e fitodepurazione**

Per gli impianti di depurazione a dispersione e di fitodepurazione, sia di nuova che di pregressa installazione, le cui acque chiarificate vengono immesse nel fiume Elsa nel tratto di pertinenza dell'ANPIL è obbligatoria la manutenzione secondo la normativa vigente da parte del soggetto responsabile.

Questi impianti dovranno essere indicati su un apposito registro tenuto dall'Ufficio Ambiente comunale, che riporti per ogni struttura il gestore, la data dell'installazione e dei successivi controlli e manutenzioni.

### **Art. 20 - Zone di particolare pregio**

All'interno dell'ANPIL possono essere istituite aree di particolare pregio, interesse naturalistico e/o storico, nelle quali è vietata qualsiasi attività che possa comprometterne l'integrità (es. balneazione, attività sportive impattanti, etc.). Tali zone sono definite da una delibera della Giunta Comunale su indicazione del CTS e devono essere adeguatamente segnalate da apposita cartellonistica.

### **Art. 21 - Patti di Collaborazione con i proprietari privati**

Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 1, l'Amministrazione Comunale può avvalersi della concorso dei proprietari delle aree e dei manufatti compresi all'interno dell'ANPIL attraverso lo strumento dei Patti di Collaborazione o altre forme previste dalla normativa, con particolare riferimento ai seguenti temi:

1. regolamentazione dell'accesso;
2. installazione di attrezzature didattico-divulgative e ricreative;
3. manutenzione ordinaria di sentieri e piccoli manufatti ad essi connessi.

### **Art. 22 - Vigilanza e sanzioni**

La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi ovvero funzioni di polizia giudiziaria in base alle leggi vigenti.

Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza può essere demandato anche a personale di sorveglianza appositamente individuato dell'Amministrazione Comunale, cui attribuire funzioni di guardia giurata, ai sensi dell'Art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773 del 18.06.1931).

L'Amministrazione Comunale può organizzare corsi di formazione per Guardie Ambientali Volontarie da destinare a funzioni di sorveglianza dell'ANPIL.

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla vigente normativa, in caso di violazione del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 100,00€ a un massimo di 600,00€.

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R.T. 28 dicembre 2000, n. 81.

L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L. 689/81 è individuata nel Responsabile del Servizio 4 - Gestione del Territorio.

Le somme derivanti dalle sanzioni avranno destinazione vincolata al finanziamento delle attività dell'ANPIL.

### **Art. 23 - Norme finali**

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 29/09/2015 che si intende abrogato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme vigenti a livello nazionale, regionale e comunale in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 490/1999.